



## Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

OR. n. 2018/495

P.G. 2018/415978

**Oggetto:** Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Centro Storico Sestriere di San Polo in occasione della visita del Ministro dell'Interno On. Matteo SALVINI del 30 agosto 2018.  
- Ordinanza dirigenziale -

### IL COMANDANTE GENERALE

**Premesso** che il giorno 30 agosto 2018 il Ministro dell'Interno On. Matteo SALVINI si recherà presso la Scuola Grande di San Rocco per un impegno istituzionale;

**Viste** le criticità emerse in sede del Tavolo Tecnico tenutosi presso la Questura di Venezia il 29 agosto 2018;

**Ritenuto** che per ragioni di sicurezza sia necessario istituire dei divieti al transito temporanei delle calli che conducono a Campo San Rocco;

**Vista** la Legge 24.11.1981 n. 689;

**Visto** l'art.107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

### ORDINA

Giovedì 30 agosto 2018 dalle ore 08.00 sino a cessate esigenze, il divieto di transito in Calle Tintoretto, Calle de Castelforte, Calle de la Scuola, Sottoportego e Calle del Scaleter e Salizada San Rocco dall'intersezione col Sottoportego San Rocco.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia, ove ne ravvisino la necessità a tutela della pubblica incolumità, possono adottare ogni altro provvedimento di limitazione della circolazione pedonale nel Centro Storico di Venezia, anche mediante l'utilizzo di transenne mobili, nonché disporre la sospensione o la riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni.

**Il Comandante Generale**  
**Gr. Uff. dott. Marco Agostini**



Responsabile del Procedimento: Commissario Principale Gianfranco Zarantonello

Palazzo Papadopoli - Foresti - Santa Croce, 250 - 30125 Venezia - Tel. 0412747235 - Fax 0412747260  
e-mail: comando.pm@comune.venezia.it